



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Scirman Luca**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>136</b>	<b>11/07/2018</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***D.Lgs 152/06 - Titolo III-bis, art. 29ter e seguenti - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) -  
Attività IPCC 5.1b-c - 5.3a - 5.5 - Ditta DOLERFER SRL, con sede legale in Frattaminore  
(NA), alla via Kennedy n.22 e installazione sita in Sant'Arpino (CE), Via Alessandro Volta n.63,  
NCEU Fg. 5 P.IIa 5019 - Rilascio Autorizzazione.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 62 del 19/01/2007, pubblicata sul BURC n. 12 del 26 febbraio 2007, la Giunta Regionale approvava le modalità di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, successivamente abrogato dal D. Lgs. 152/2006, e sono stati individuati i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno (prima S.T.A.P., ed ora Unità Operative Dirigenziali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" suddivise per capoluoghi di provincia), quali autorità territorialmente competenti al rilascio del provvedimento, per le attività indicate dalla Direttiva comunitaria 96/61/CE - Direttiva IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*) - successivamente abrogata dalla Direttiva comunitaria 2008/1/CE;
- con D.M. Ambiente 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, venivano disciplinate le modalità, anche contabili, nonché le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, la disciplina di Autorizzazione Integrata Ambientale (cd A.I.A.) contenuta in tale ultimo decreto è stata sussunta dal dlgs. n. 128 del 29/6/2010 nell'ambito della disciplina di cui al vigente D. Lgs. 152/2006, Parte II; successive modifiche, relative alla stessa materia A.I.A., al dlgs n. 152/06 erano apportate dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 369 del 18/03/2014 integrato e sostituito dal D.D. n. 925 del 06/12/2016 venivano disciplinati i criteri e le procedure da adottare in caso di autorizzazione, rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di A.I.A.;
- al fine di fornire un supporto tecnico al Settore TAP Ecologia di Caserta, è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania e la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) ora Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

**Considerato che**

- La ditta DOLERFER SRL, con sede legale in Frattaminore (NA), alla via Kennedy n.22, **P.IVA 01292011218**, iscritta alla CCIAA di **Napoli al n. 334904** del REA a far data dal **19/02/1996**, legalmente rappresentata dal sig. Esposito Ciro nato a Napoli (NA) il **20/02/1974** C.F. **SPSCRI74B20F839Z**, **nella duplice veste anche di Gestore dell'installazione**, ha presentato istanza, acquisita al protocollo regionale n. 0585377 del 04/09/2014, successivamente integrata, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter del D. Lgs. 152/2006 e smi, come modificato dal DLgs. n.46/2014, quale impianto esistente prima autorizzazione, per le attività IPCC 5.1 – 5.3 e 5.5, allegando la relativa documentazione;
- La ditta Dolerfer srl, dispone di un insediamento industriale nel Comune di Sant'Arpino (CE), su un'area di mq. 5.029 ca., più un ulteriore appezzamento adiacente di mq.1.371 ca., identificata catastalmente al Foglio 5 Particella 5019, condotta in locazione in virtù di contratto regolarmente registrato al nr. **11223** del **13/12/2007**, Agenzia delle Entrate Ufficio di Aversa.
- La ditta è in possesso del decreto di compatibilità ambientale, rilasciato con D.D. n. 139 del 11/09/2014 della UOD 07 "Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale", pubblicato sul BURC n. 68 del 29 settembre 2014, avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione VIA - VAS - VI - relativo al progetto: variante di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non - da realizzarsi in via Alessandro Volta n.63 nel Comune di Sant'Arpino (CE) - proposto dalla ditta DOLERFER SRL", che ha escluso il progetto dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA-VI-VAS, espresso nella seduta del 01/04/2014, "con prescrizioni".
- La Commissione Tecnico Istruttoria nella seduta del 20/05/2015, verbale prot. n.0350132 del 21/05/2015, ha rilevato la congruità del progetto presentato dalla ditta per il rilascio dell'AIA con il progetto VIA esaminato dalla Commissione VIA - VAS - VI.
- La prima CdS si è tenuta il 01/07/2015, verbale prot. n.0456244, ha rinviato il parere per richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa, formulata sulla scorta del Rapporto tecnico istruttorio, redatto dal prof. Pasquale Iovino della Seconda Università di Napoli (SUN), trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale n. 0435648 del 24/06/2015 e delle osservazioni dell'ARPAC, che la ditta ha depositato, con nota acquisita al prot. regionale n. 0648054 del 29/09/2015, trasmettendole a tutti gli Enti di riferimento. Inoltre, nel

corso della CdS è stato acquisito il parere favorevole dell'ASL/CE UOPC di Gricignano di Aversa, acquisito al prot. reg. n. 0440206 del 25/06/2015.

- La UOD, sulla scorta degli esiti della precitata CdS, con nota prot. n. 0458137 del 02/07/2015, a tutt'oggi priva di riscontro, ha richiesto:
  - al Comune di Sant'Arpino di trasmettere il certificato di destinazione urbanistica AGGIORNATO dell'area sulla quale insiste l'impianto, con la indicazione della presenza o assenza di vincoli, atteso che il certificato di destinazione urbanistica agli atti d'ufficio, riporta le p.lle 5019 e 168, mentre la ditta dichiara, nella documentazione depositata, che la p.lla 168 è stata inglobata nella p.lla 5019 e non riporta la presenza o assenza di vincoli;
  - all'ATO2 Napoli-Volturno di esprimere il parere di competenza relativamente agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.
- Nel corso della seduta è stato rilevato che la ditta ha presentato una istanza, acquisita al prot. regionale n. 0403004 del 12/06/2014 volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con D.D. n.943 del 15/12/2009 del Settore Tutela Ambiente, all'esercizio dell'attività di autodemolizione nell'impianto ubicato nel Comune di Sant'Arpino (CE) alla Via Alessandro Volta n.63, censita al catasto al NCEU al fg. 5 p.la 5019, su un'area avente una superficie di ca. 1.371 mq.
- La UOD di Caserta ha trasmesso un'attestazione alla ditta ed agli enti interessati per il prosieguo dell'attività fino alla conclusione dei lavori della CdS per l'approvazione dell'AIA.
- La seconda CdS si è tenuta il 22/12/2015, verbale prot. n.0893316, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Tecnico Istruttorio della SUN (oggi Università della Campania) e l'ARPAC con Parere Tecnico n. 91/AN15 ha rilevato che "Il progetto in esame non descrive l'intera attività da autorizzarsi in AIA; in particolare, l'attuale progetto non ingloba le attività da svolgersi sullo stesso sito (Foglio 5 particella 5019), riferite all'impianto di autodemolizione. Infatti, come già segnalato nel parere tecnico n. 164/NB/15, l'impianto di autodemolizione, alla luce di quanto definito dall'art. 5, comma 1, lettera i - quater) del DLgs. n.152/2006 per la definizione di "installazione" e dalla definizione del concetto di "attività connessa" richiamata nelle Linee di indirizzo in materia di AIA del MATTM del 27/10/2014, può ritenersi, a parere dell'NTV, tecnicamente connesso all'installazione AIA e sono stati rinviati i lavori in quanto la ditta deve ripresentare un unico progetto che annulla e sostituisce quello già presentato e che inglobi sia le attività IPPC sia le attività di autodemolizione (da intendersi quale attività tecnicamente connessa) ....."  
La CdS, alla luce dei suindicati aspetti, ha ritenuto che la ditta debba ripresentare un unico progetto che inglobi sia le attività da svolgersi nel "nuovo capannone" (da intendersi come unica installazione con l'impianto esistente) sia le attività di autodemolizione (da intendersi quale attività tecnicamente connessa)".
- La ditta con note acquisite ai prott. reg. nn. 0301620 del 03/05/2016 e 0659280 del 10/10/2016, ha depositato documentazione integrativa.
- La terza CdS si è tenuta il 10/01/2016, verbale prot. n.0014315, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Tecnico Istruttorio acquisito al prot. reg. n.0011749 del 09/01/2017 ed è stato dato lettura del Parere Tecnico ARPAC n.73/AN/16 acquisito al prot.reg. n.0014042 del 10/01/2017, con il quale si chiedeva alla ditta di fornire integrazioni e/o chiarimenti.  
La CdS, dopo ampia discussione, a conclusione dei lavori, riteneva che la ditta doveva ripresentare la documentazione, sulla scorta delle osservazioni proposte dalla SUN (oggi Università della Campania) e dall'ARPAC e rinviava i lavori per l'acquisizione della documentazione richiesta, che la ditta doveva trasmettere entro 120 giorni alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" e a tutti gli Enti interessati.
- La ditta con note acquisite ai prott. reg. nn. 0326386 del 08/05/2017 e 0338560 del 11/05/2017, ha depositato documentazione integrativa.
- La quarta CdS si è tenuta il 13/09/2017, verbale prot. n.0603585, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Tecnico Istruttorio ed è stato dato lettura del Parere Tecnico ARPAC n.40/AN/17 acquisito al prot.reg. n.0601504 del 13/09/2017, con il quale si chiedeva alla ditta di fornire integrazioni e/o chiarimenti.  
La CdS, dopo ampia discussione, a conclusione dei lavori, riteneva che la ditta doveva ripresentare la documentazione, sulla scorta delle osservazioni proposte dalla SUN (oggi Università della Campania) e dall'ARPAC e rinviava i lavori per l'acquisizione della documentazione richiesta, che la ditta doveva trasmettere entro 90 giorni alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta" e a tutti gli Enti interessati.

- La ditta con note acquisite ai prott. reg. nn. 0731634 del 07/11/2017 e 0097772 del 12/02/2018, ha depositato documentazione integrativa.
- La UOD con nota prot. n. 0110067 del 16/02/2018 ha riconvocato la seduta di CdS per il 05/03/2018, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - nota dell'UOPC di Gricignano d'Aversa, acquisita al prot. n. 0600266 del 12/09/2017, che ha espresso "parere igienico-sanitario favorevole".
  - Parere Tecnico n. 25/AN/18 dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, acquisito al prot. regionale n. 141175 del 02/03/2018, con prescrizioni.
  - Il rappresentante dell'Università, prof. Pasquale Iovino, ha trasmesso il Rapporto Tecnico Istruttorio, acquisito al prot. regionale n. 0143717 del 05/03/2018 che viene allegato al verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale, alla luce delle integrazioni prodotte dalla ditta, ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
  - La CdS, rinnova la richiesta al Comune di Sant'Arpino all'invio del *Certificato Destinazione Urbanistica che riporti le seguenti informazioni: assenza e/o presenza di vincoli ambientali, area tutelata dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, paesaggistici, rischio frana, idraulico, idrogeologico, area di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, area esondabile e/o alluvionabile, fasce di rispetto e servitù da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari*. Il Presidente comunica alla CdS che la richiesta del suddetto certificato è stata reiterata al Comune più volte nel corso del procedimento autorizzatorio, senza ottenere alcuna risposta in merito, pertanto, a conclusione dei lavori comunica al Comune di S.Arpio che in mancanza di riscontro entro 10 giorni dalla data del presente verbale si intenderà che l'area è assente da vincoli ambientali, che non è un area tutelata dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, paesaggistici, che non è un area a rischio frana, idraulico, idrogeologico, che non è un area di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che non è un area esondabile e/o alluvionabile, che la suddetta area non si trova in fasce di rispetto e servitù da strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, aree e beni militari, e che la destinazione urbanistica è conforme alla destinazione d'uso oggetto della richiesta, e che pertanto, è nel rispetto di quanto disposto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali.
  - **La CdS intende acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 14ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i degli Enti assenti alla seduta conclusiva, pertanto, a conclusione dei lavori, sulla scorta di quanto sopra riportato, esprime parere FAVOREVOLE alla "Istanza Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione IPCC 5.1.b-c, 5.3.a, 5.5, proposta dalla ditta DOLERFER srl, sita in Sant'Arpino (CE), Via Alessandro Volta n.63, NCEU Fg. 5 P.IIa 5019.", SUBORDINANDO l'emissione del provvedimento finale all'acquisizione di n.2 copie cartacee e n. 2 copie su formato elettronico di tutta la documentazione aggiornata da trasmettere alla UOD e della trasmissione di tutta la documentazione in formato digitale a tutti gli Enti intervenuti, e alla validazione della stessa documentazione unitamente al "Piano di Monitoraggio e Controllo" e del "Documento descrittivo e prescrittivo con applicazioni BAT" aggiornati da parte dell'ARPAC e/o della Università della Campania "Luigi Vanvitelli".**

#### **Rilevato che:**

- la ditta risulta in possesso della certificazione ISO 14001:2004 come da certificato del 26/02/2016 con scadenza 01/03/2019;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 274390 del 30/04/2018, la ditta ha trasmesso la documentazione aggiornata come da indicazioni della CdS del 05/03/2018;
- con nota prot. reg. n. 297896 del 09/05/2018, la scrivente UOD richiedeva la validazione della suddetta documentazione all'ARPAC ed all'Università;
- con nota acquisita al prot. reg. n.324871 del 21/05/2018, l'ARPAC ha trasmesso il parere n. 42/AN/18 con cui valida la suddetta documentazione presentata dalla ditta;
- ai sensi della DGR 386/2016 punto 5, con nota acquisita al prot. reg. n.0427891 del 03/07/2018, la ditta ha trasmesso la polizza fideiussoria n. **1276230** della Elba Assicurazioni spa con effetto dal 25/06/2018 al 30/06/2028;
- nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti nelle Conferenze di Servizi, a seguito della trasmissione dei relativi verbali, e non essendo pervenuto riscontro dal Comune di Sant'Arpino in merito a quanto richiesto nella CdS del 05/03/2018, si intendono acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L.241/90 e s.m.e i;

- alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per autorizzare il rilascio, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., alla ditta DOLERFER SRL, con sede legale in Frattaminore (NA), alla via Kennedy n.22 e installazione nel Comune di Sant'Arpino (CE), fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

**Dare atto che** il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

#### **Visto**

- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008 e successivo D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i., con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
- l'art. 2 del D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 che trasferisce la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- la D.G.R.C. n° 62 del 19.01.2007, pubblicata sul BURC n. 12 del 26 febbraio 2007;
- la DGRC n. 81 del 09/03/2015, successivamente modificata ed integrata con DGRC 386 del 20/07/2016;
- la convenzione stipulata tra l'Università della Campania – che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche A.I.A. e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013, in conformità alle risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 05/03/2018.

#### **DECRETA**

per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende interamente trascritto e riportato, di

**Ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Prendere atto** delle risultanze istruttorie e degli esiti delle Conferenze di Servizi, i cui verbali si richiamano integralmente.

**Rilasciare** alla ditta DOLERFER SRL, con sede legale in Frattaminore (NA), alla via Kennedy n.22 e installazione nel Comune di Sant'Arpino (CE) alla Via Alessandro Volta n.63, censita al catasto al NCEU al fg. 5 p.lla 5019, nella figura del gestore sig. Esposito Ciro nato a Napoli (NA) il **20/02/1974**, l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006, titolo III bis e ss.m.m.ii., per l'esercizio delle attività IPPC, e tecnologie connesse dell'all. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006:

**5.1.b-c** *"Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*

*b) trattamento fisico-chimico*

*c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2";*

**5.3.a:** *"smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al par. 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza: trattamento biologico, trattamento fisico – chimico";*

**5.5:** *"accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti".*

**Vincolare** la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate negli allegati di seguito indicati:

- ALLEGATO 1: Piano di Monitoraggio e Controllo;
- ALLEGATO 2: Documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni BAT

**Prescrivere che** il gestore presenti, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**Stabilire che:**

- il Gestore provveda alla rigorosa attuazione delle prescrizioni previste dal D.D. n. 139 del 11/09/2014 della UOD 07 "Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale", pubblicato sul BURC n. 68 del 29 settembre 2014, avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale - Parere della Commissione VIA - VAS - VI - relativo al progetto: variante di un impianto esistente di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non - da realizzarsi in via Alessandro Volta n.63 nel Comune di Sant'Arpino (CE) - proposto dalla ditta DOLERFER SRL", che ha escluso il progetto dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA-VI-VAS, espresso nella seduta del 01/04/2014, "con prescrizioni";
- la ditta DOLERFER SRL trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, all'ARPAC Dipartimento di Caserta ed al Comune di Sant'Arpino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- entro il trenta gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- la ditta DOLERFER SRL è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo il D.M. 6 marzo 2017 n. 58 e s.m.i., come segue:
  - a) prima della comunicazione prevista dall'art.29-decies, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
  - b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli e autocontrolli nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);
- l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- il Gestore deve custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta;
- in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9 e 29-quattordices, D.Lgs. n. 152/06;
- la presente autorizzazione, non esonera la ditta DOLERFER SRL, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;
- la ditta è tenuta ad aggiornare la certificazione ISO 14001:2004 secondo la nuova versione in vigore ISO 14001:2015 entro il termine del 15/09/2018, dandone prontamente comunicazione alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta;
- il presente provvedimento ha validità di 9 anni a far data dalla emissione dello stesso, e comunque non oltre il 30/06/2027, in virtù della garanzia prestata dalla ditta con la polizza fideiussoria n. **1276230** della Elba Assicurazioni spa, avente scadenza al 30/06/2028;
- ai sensi dell'art. 29 octies, c.3 lett.D del D.Lgs. 152/06, ss.mm.ii., la presente autorizzazione sarà sottoposta a riesame, trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A, e secondo il termine delle garanzie prestate dalla ditta come da polizza di cui al punto precedente;
- il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), b), c), d), e) del D.lgs. 152/06 e se del caso delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.lgs. 152/06.

**Precisare che:**

- tale autorizzazione è rilasciata sulla scorta dei dati comunicati dalla ditta DOLERFER SRL e approvati in Conferenza dei Servizi;
- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Gestore, del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Essa sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in particolare, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 12, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., quelle riportate nell'Allegato B al presente provvedimento.

**Disporre** la messa a disposizione del pubblico presso gli Uffici della scrivente Unità Operativa Dirigenziale, ai sensi degli artt. 29 quater e 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., del presente atto e della relativa documentazione.

**Notificare** il presente atto alla ditta DOLERFER SRL.

**Inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Arpino (CE), all'Amministrazione Provinciale di Caserta, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Caserta, all'A.S.L. Caserta UOPC di Gricignano di Aversa, all'ATO2 Napoli - Volturno, per quanto di rispettiva competenza, e per opportuna conoscenza alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

**Inoltare** il presente provvedimento alla "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017.

dr.Luca Scirman  
(firmato ai sensi art. 3, comma 2, D,Lgs n. 39/1993)